



---

## BOZZA FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

### ART. 1

#### ***“Oggetto e importo del contratto”***

Il presente Foglio patti e condizioni disciplina la fornitura delle testate giornalistiche, elencate nell'allegato A con consegna dei giornali e delle riviste tutti i giorni entro e non oltre le ore 6.30, motivata dalla produzione del servizio giornaliero di rassegna stampa da parte di Lombardia Notizie e dal supporto che l'Agenzia svolge a favore delle segreterie degli assessori nella consultazione di giornali e riviste che non sono fornite alle stesse, fungendo da archivio per articoli di loro interesse.

La somma complessiva messa a disposizione dall'Amministrazione per il presente servizio ammonta a € 30.000,00 IVA assolta dall'editore.

L'amministrazione corrisponderà al fornitore l'importo dei giornali effettivamente richiesti e consegnati al netto della percentuale di sconto offerta pari al \_\_\_\_\_ come da offerta economica presentata digitalmente, la quale costituisce parte integrante del presente foglio patti e condizioni anche se non materialmente allegata.

Il Direttore dell'esecuzione è il Dirigente dell'Area Programmazione e Relazioni Esterne Agenzia di Stampa e di informazione.

### ART. 2

#### ***“Modalità di affidamento dell'incarico”***

L'incarico per la fornitura di cui trattasi è stato conferito ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

### ART. 3

#### ***“Tempi di consegna, svolgimento del servizio e durata del contratto”***

Il presente contratto ha una durata di complessivi mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

La fornitura dovrà essere indirizzata a:

Agenzia di Stampa “Lombardia Notizie” – Palazzo Lombardia – Piazza Città di Lombardia, 1 – Milano tutti i giorni entro e non oltre le ore 6.30.

Le testate potranno variare rispetto all'elenco allegato nel corso della durata contrattuale fino all'esaurimento della somma messa a disposizione di cui all'art. 1 che precede.

La durata del presente contratto potrà essere prorogata, in caso di motivata necessità, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque nel rispetto della soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

### ART. 4

# BOZZA

## ***“Penali e risoluzione del contratto”***

In caso di ritardo nella consegna del bene/espletamento del servizio entro i tempi previsti al precedente art. 3 o di difformità della fornitura/servizio rispetto alle previsioni del presente foglio patti e condizioni, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento, oltre tale percentuale è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto.

In caso di difformità del servizio/della fornitura prestato/consegnata rispetto a quanto richiesto, resta impregiudicata la facoltà per l'Amministrazione di chiedere il risarcimento di qualunque eventuale danno conseguente al mancato rispetto del presente contratto ed è inoltre facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto stesso.

Nel caso venissero riscontrate violazioni alle prescrizioni contrattuali, si procederà tramite PEC alla contestazione delle circostanze rilevate. L'appaltatore potrà inviare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione via PEC. Valutate le ragioni addotte, l'Amministrazione potrà procedere all'applicazione delle relative penali.

Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da cause di forza maggiore, l'appaltatore dovrà notificare tale circostanza via PEC al Direttore dell'esecuzione.

L'Amministrazione si riserva di effettuare in qualsiasi momento la verifica sulla veridicità delle autocertificazioni presentate e, in caso di esito negativo, procederà all'immediata risoluzione del contratto.

Il contratto inoltre verrà risolto in caso di pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti.

## **ART. 5**

### ***“Modalità di pagamento”***

L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolari fatture posticipate emesse con cadenza mensile, a seguito di attestazione di regolare esecuzione, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

Le fatture dovranno essere emesse secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare sia il Codice Identificativo Gara (CIG) sia il codice RLID .....: l'assenza o la non corretta indicazione del codice RLID comporterà il rifiuto della fattura.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la Giunta corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione *“scissione dei pagamenti”*.

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto, dall'art. 30, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

# BOZZA

Il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della fattura previa verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali e rilascerà, a tal fine, il relativo certificato di verifica di conformità che dovrà essere confermato dal R.U.P.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di procedere alla preventiva acquisizione del DURC si stabilisce, ai sensi dell'art.4 comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal 192/2012, che il pagamento delle fatture verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse da parte della Struttura che liquida.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1 , del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del codice civile.

Le fatture, a cura dell'aggiudicataria, dovranno essere corredate, nel caso di forniture, dalle bolle di consegna munite della data di ricevimento e del timbro con firma di sottoscrizione di un incaricato della Struttura destinataria. Solo tali bolle faranno fede dell'effettiva data di consegna dei beni.

**Analogamente, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 il fornitore si impegna a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti e** a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati nonché, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento.

## ART. 6

### ***“Responsabilità”***

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio/della fornitura.

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti: pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento del servizio/della fornitura.

## ART. 7

### ***“Controversie”***

Le eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza del Foro di Milano

## ART. 8

### ***Trattamento dei dati personali”***

Il trattamento dati è disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016 sulla cui base sarà impostato addendum contrattuale a seguito della definizione a livello regionale dei ruoli e della governance previsti dal Regolamento stesso.

In attesa della citata definizione e conseguente addendum ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le parti contraenti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali e si informa che il Titolare del trattamento dati personali è la Giunta Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

# BOZZA

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento 679/2016, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

## ART. 9

### ***“Obblighi di sicurezza connessi al contratto”***

Il presente contratto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale (e/o mera fornitura).

Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.

## ART. 10

### ***“Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali e Codice di comportamento”***

Il *“Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali”* approvato con d.g.r. n. 1229 del 30.01.2014 costituisce parte integrante del presente foglio patti condizioni al quale viene **allegato**.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel *“Codice di comportamento per il personale della Giunta della Regione Lombardia”*, approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016 e pubblicato sul sito internet [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

## ART. 11

### ***“Obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti – art. 3 legge 13.8.2010 n. 136”***

Il Soggetto Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136 del 13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e di subfornitori.

In caso di inadempimento il contratto si intende risolto di diritto.

**Codice CIG .....**

Le parti si obbligano inoltre a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito con Legge n. 89 del 24.06.2014.

## ART. 12

### ***“Controlli”***

Si dà atto che tutti i controlli sui requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sono stati attivati e hanno dato esito positivo ad eccezione di ..... (**precisare**), non ancora pervenuto alla data di sottoscrizione del presente Foglio patti e condizioni e si dà atto altresì che qualora l'esito di tale controllo sia negativo, il contratto si considererà risolto di diritto.

Data, .....

Il Legale Rappresentante

# BOZZA

---

(Timbro e firma)